



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro

Seconda Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1598/2024 R.G.A.C., alla quale sono state riunite le cause n. 1639/2025 R.G.A.C. e n. 155/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2026, vertente

TRA

Parte_1, con sede legale in Kaiserstrasse 16, 60311, Francoforte, Germania, in persona dei suoi legali rappresentanti *Controparte_1* e *Controparte_2*, rappresentata e difesa dagli avvocati Amilcare Sada (C.F. *C.F._1*; PEC: *Email_1*) ed Elena Drusian (C.F. *C.F._2*; PEC: *Email_2*) elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei medesimi, nonché presso il loro studio in Via Ansperto 5, 20123 Milano

E

Dexia S.A. ("Dexia")¹, C.F. *P.IVA_1* con sede legale in Francia, Parigi, Tour CBX La Défense Cedex, Passerelle Des Reflets 1, in persona del procuratore speciale Dott. *CP_3* rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti C. Ferdinando Emanuele (C.F. *C.F._3*; PEC *Email_3*) e Roberto Argeri (C.F. *C.F._4*; PEC *Email_4*), elettivamente domiciliati presso lo studio

dell'Avv. Rossella Trapasso (C.F. **C.F._5** ; PEC **Email_5** in Catanzaro, via Indipendenza n. 13

E

Controparte_4 C.F. **P.IVA_2** con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Paolo D'Amico, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Massimiliano Danusso (C.F. **C.F._6** e PEC **Email_6** e Ettore Frustaci (C.F. **C.F._7** e PEC **Email_7** , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indirizzo PEC dell'Avvocato Danusso: **Email_6**

E

Controparte_5 (P. IVA: **P.IVA_3** , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Giovannelli (CF: **C.F._8**), Daniele Braccini (CF: **C.F._9**) e Luca Giagnoni (CF: **C.F._10**), con domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi pec **Email_8** **Email_9** **Email_10** ,

Conclusioni

Per **Parte_1** :

"Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione e previa ogni declaratoria del caso, così giudicare:

*(i) accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 64 e 67 della L. 218/1995 la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. [2023] EWHC 3309 (Comm) emessa in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra tra, inter alia, **Parte_1** e l' **Controparte_6** , recante la condanna di quest'ultima a pagare l'importo di EUR 3.519.841,09, oltre agli interessi ivi indicati, a titolo di corrispettivi dovuti e non pagati ai sensi del Contratto nonché a GBP 331.780,81 a titolo di spese processuali, oltre agli interessi ivi indicati, per le ragioni esposte in narrativa;*

(ii) in via alternativa e/o in ogni caso, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. III e ss. della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, sottoscritta in data 7 febbraio 1964 e ratificata con legge n. 280 in data 18 maggio 1973, la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. [2023] EWHC 3309

(Comm) emessa in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra tra, inter alia, *Parte_1* e l' [...] *Controparte_6*, recante la condanna di quest'ultima a pagare l'importo di EUR 3.519.841,09, oltre agli interessi ivi indicati, a titolo di corrispettivi dovuti e non pagati ai sensi del Contratto nonché a GBP 331.780,81 a titolo di spese processuali, oltre agli interessi ivi indicati, per le ragioni esposte in narrativa;

(ii) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a spese generali (15%), c.p.a. (4%) e IVA come per legge.

Per DEXIA S.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, ai sensi della Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale conclusa a Roma in data 7.2.1964 e ratificata con L. n. 280/1973 nonché della L. n. 218/1995 (ove ritenuta applicabile):

1. accertare che sussistono i presupposti per il riconoscimento e, per l'effetto, riconoscere in Italia (i) la sentenza emessa dalla High Court of Justice – Business and property courts of England and Wales di Londra nei confronti della *Controparte_5* e a favore di Dexia S.A., *Parte_1* e *Controparte_4* in data 20.12.2023 ([2023] EWHC 3309 (Comm)) nonché (ii) il relativo Order emesso in pari data a favore della stessa Dexia S.A. nel procedimento FL-2023-000015;

2. dichiarare esecutive le predette pronunce e, per l'effetto, condannare la *Controparte_5* a corrispondere gli importi ivi liquidati a favore di Dexia S.A. in misura pari a Euro 1.172.811,07 a titolo di corrispettivi dovuti in base al contratto inter partes, oltre agli interessi convenzionali dalla data di scadenza dei corrispettivi stessi fino al loro pagamento, nonché GBP 301.230,79 a titolo di spese processuali, oltre agli interessi legali nella misura dell'8% dalla data dell'Order sub 1.(ii) (20.12.2023) fino al pagamento.

Con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Per *Controparte_4*

“Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello in via pregiudiziale, disporre la riunione ex art. 274 c.p.c del presente procedimento con il Giudizio Dexia (Sezione II, G.I. Dott.ssa Raschellà, R.G. 1639/2024) e con il Giudizio

Parte_1 (Sezione II, G.I. Dott.ssa Ruberto, R.G. n. 1598/2024) pendente avanti questa stessa Ecc.ma Corte d'Appello;

in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. III e ss. della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, sottoscritta in data 7 febbraio 1964 e ratificata con legge n. 280 in data 18 maggio 1973, la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. [2023] EWHC ^{C.F.} (Comm) e relativo Order emessi in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra tra, inter alia, *Controparte_4* e l' [...]

Controparte_7 e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di EUR 1.173.695,59, oltre interessi, a titolo di corrispettivi dovuti e non pagati ai sensi del Contratto nonché a GBP 300.000,00 a titolo di spese processuali, oltre interessi, per le ragioni esposte in narrativa;

in via principale ed alternativa, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 64 e 67 della Legge 218/1995 la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. [2023] EWHC 3309 (Comm) e relativo Order emessi in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra tra, inter alia, [...]

Controparte_4 e l' *Controparte_6* e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di EUR 1.173.695,59, oltre interessi, a titolo di corrispettivi dovuti e non pagati ai sensi del Contratto nonché a GBP 300.000,00 a titolo di spese processuali, oltre interessi, per le ragioni esposte in narrativa;

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a spese generali (15%), c.p.a. (4%) e IVA come per legge".

Per *Controparte_5* :

"Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso proposto da *Parte_2*

[...] *Controparte_4* ex artt. 67 l. 218/1995 e 30 d. Lgs. 150/2011, nonché ex art. 7 della convenzione bilaterale tra Italia e Regno Unito del 7 febbraio 1964, per il riconoscimento della sentenza n. [2023] ewhc 3309 (comm) emessa in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra.

Vinte le spese".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I)

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 6 novembre 2024, *Parte_1* ha chiesto alla Corte di Appello di Catanzaro di dichiarare, ai sensi degli artt. 64 e 67 della L. 218/1995, la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza n. [2023] EWHC 3309 (Comm) emessa in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra nella controversia insorta con l' *Parte_3* e con la quale era stata disposta la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 3.519.841,09, oltre interessi ivi indicati e spese, a titolo di corrispettivi dovuti in ragione di un contratto di operazioni di interest rate swap (d'ora in poi, solo swap) sottoscritto a seguito di articolato procedimento segnato da:

- delibera consiliare n. 33 in data 2 maggio 2007, con la quale il Consiglio Provinciale di Catanzaro aveva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e aveva atto della previsione "del ricorso ad operazioni di swap per ridurre e migliorare la gestione dell'indebitamento dell'ente"
- autorizzazione al Rag. *Persona_1*, Dirigente del Settore Programmazione Bilancio, Fonti di Finanziamento e Contabilità di Catanzaro di procedere "al perfezionamento delle operazioni di swap";
- conclusione iure privatorum delle operazioni di Swap, con il raggruppamento formato da *CP_4* *Controparte_4* (gruppo Paribas, BNL), Banca Opi (gruppo *Controparte_8*) e *CP_9* (Dexia e tutte, congiuntamente a *Parte_1* nella misura rispettivamente di 16,67% e 16,6% e per il restante 50% con *Parte_1* già *CP_10* [...] (le Operazioni, e per la quota di *Parte_1* ;
- **sottoscrizione, in data 1° giugno 2007 di:**
 - (a) ISDA Master Agreement (Multicurrency – Cross Border);
 - (b) ISDA Schedule al Master Agreement (Multicurrency – Cross Border));
 - (c) Confirmation (firma) dell'Operazione.

La ricorrente ha fatto presente che il ricorso innanzi alla Corte londinese era stato dettato da quanto comunicato dalla Provincia di Catanzaro in data 26 gennaio 2022 (doc. 11 produzione *Parte_1*), che aveva trasmesso la Determinazione 96/2022, con la quale aveva annullato in autotutela la genetica Determinazione 36/2007, sostenendo che le operazioni non sarebbero state conformi a varie prescrizioni del diritto italiano "con ogni conseguenza in ordine ai contratti stipulati".

Ancora, *Parte_1* ha messo in evidenza di avere proposto innanzi al TAR Calabria ricorso teso ad ottenere l'annullamento della Determinazione 96/2022 e, "per quanto occorrer possa", delle delibere 5/2022 e n. 143/2021.

Nel motivare la propria richiesta – avanzata in via subordinata anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, sottoscritta in data 7 febbraio 1964 e ratificata con legge n. 280 in data 18 maggio 1973 – e dopo avere messo in evidenza che la *Controparte_5* aveva espressamente comunicato con missiva del 3 ottobre 2024 di non voler adempiere al dispositivo del giudice inglese, l'istante ha evidenziato che ricorrevano tutti i presupposti normativamente dettati per l'emissione dell'invocato provvedimento, analiticamente diffondendosi nella loro esplicitazione.

È stato iscritto il procedimento n. 1598 RGAC.

Si è costituita la *Controparte_5*; ha invocato la dichiarazione di inammissibilità della richiesta, assumendo che essa si risolveva nel – non consentito – sindacato di legittimità sulle determinazioni amministrative adottate "iure imperii" da una Pubblica Amministrazione italiana.

Nello specifico, l'Amministrazione resistente ha ricostruito analiticamente il dipanarsi delle vicende, giungendo a sostenere la legittimità ed intangibilità del provvedimento di annullamento in autotutela degli atti prodromici alla stipula dell'operazione di swap, "ossia la delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 2.5.2007 e la successiva Determinazione n. 36 del 31.5.2007", per contrasto con l'art. 41 L. 441/2001, l'art. 3 DM 389/2003 e l'art. 1 comma 732 L. 296/2006; ha fatto presente che la decisione della Corte londinese aveva, di contro, indebitamente "preso in considerazione, esaminato e sindacato la legittimità e il merito del provvedimento in autotutela" da lei emesso.

La *Controparte_5* – dopo avere evidenziato che *Parte_1* Dexia, *CP_8* [...] e *Controparte_4* avevano impugnato innanzi al TAR Catanzaro la Determinazione n. 96 del 25.1.2022 – ha poi eccepito che il procedimento della sentenza emessa da giudice straniero in Italia, non poteva essere regolato

- a) dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, per difetto dei presupposti;
- b) dalla Convenzione sottoscritta dalla Repubblica Italiana e dal Regno Unito il 7 febbraio 1964, pure invocata dalla banca ricorrente, in ragione della sua perdita di efficacia a seguito dell'adesione del Regno Unito ai Trattati istituzionali e sul funzionamento dell'Unione Europea, con conseguente applicazione delle successive convenzioni

bilaterali stipulate tra Paesi UE, nonché, soprattutto, del diritto derivato, avente ad oggetto la medesima materia.

La resistente ha poi evidenziato che sussisteva la carenza delle condizioni per la dichiarazione di riconoscimento della decisione, atteso che essa avrebbe determinato effetti contrari all'ordine pubblico, con violazione dell'art. 64 comma 1 lett. g) della Legge 218/1995.

Occorre specificare che la questione della violazione dell'ordine pubblico derivante dagli effetti della pronuncia in esame è stata specificamente sollevata con riguardo alla riserva di giurisdizione sui provvedimenti amministrativi, elusione del giudizio pendente innanzi al TAR, e consequenziale violazione "dei principi costituzionali fondamentali da ricomprendere nel concetto di ordine pubblico costituzionale dell'ordinamento italiano" (pag. 16 della memoria di costituzione).

II)

Il 14 novembre 2024, ricorso contenente analoghe richieste è stato depositato da Dexia SA

La ricorrente, a fondamento della richiesta di riconoscimento della sentenza dell'High Court of Justice - Business and property courts of England and Wales di Londra, ha allegato la ricorrenza di tutti i presupposti dettati dall'artt. III, lett. a) ed e), e IV della Convenzione Bilaterale nonché 64, lett. a, della L. n. 218/1995, facendo rilevare che la controversia aveva natura contrattuale e che l'accordo sottoscritto prevedeva un'espressa clausola di scelta della giurisdizione esclusiva inglese, come consentito sia dall'art. 23 del Regolamento UE n. 44/2001 – applicabile *ratione temporis* al momento nel quale il contratto stesso era stato sottoscritto – sia, ove rilevante, dall'art. 4 della L. n. 218/1995.

Dexia SA si è diffusa nella analitica esposizione di tutti i presupposti legittimanti la sua richiesta.

È stato iscritto il procedimento n. 1639/2024 RGAC.

Si è costituita in giudizio la *Controparte_5*, resistendo alla richiesta sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte nel procedimento n. 1598/2024 RGAC.

III)

Anche *Controparte_4* ha depositato, in data 31 gennaio 2025, ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento ed esecutività della pronuncia sopra indicata.

La richiesta è stata avanzata, in primo luogo, ai sensi della Convenzione Bilaterale del 7 ottobre 1964, ratificata con la legge 280/1973 e poi alla luce del dettato della Legge 218/1995.

Il testo del ricorso contiene ampia esposizione delle correlate tesi.

È stato iscritto il procedimento n. 155/2025 RGAC.

Si è costituita la *Controparte_5* invocando il rigetto del ricorso sulla scorta delle tesi spese nei giudizi precedentemente indicati; ha poi aggiunto (pag. 16 della comparsa di costituzione del 27 marzo 2025) che la sentenza della Corte londinese si profilava non riconoscibile sulla scorta del fatto che essa,

- incidendo direttamente sulle capacità finanziarie dell' *Parte_4* e, mediamente, su quello dello Stato italiano (finanza pubblica allargata),

- determinando l'assunzione di obbligazioni debitorie contra legem, assumesse la capacità di generare effetti sull'ordine pubblico economico presidiato da "vincoli derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea", sì come espresso dalla legge di riforma costituzionale degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost".

IV)

I tre procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 7 novembre 2025.

La Corte ha fissato l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dettandone poi lo slittamento sino a quella odierna onde procedere all'audizione della discussione, in presenza, secondo quanto richiesto dalle parti.

Parte_1 ha depositato note, alla stessa stregua di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e Dexia SA; anche la *Controparte_5* ha depositato, in data 1° luglio 2026, note.

V)

§1

In via del tutto preliminare, occorre affrontare il tema della individuazione della norma applicabile ai fini di causa.

Si è a cospetto, in tutta evidenza, di ricorsi afferenti a contestazione e mancata esecuzione di sentenza straniera: circostanze legittimanti il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento dei requisiti di operatività della pronuncia nell'ordinamento italiano.

In questo quadro, occorre preliminarmente osservare che non può operare lo speciale regime di riconoscimento automatico delle sentenze ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, avuto riguardo al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e alla regola a mente della quale gli effetti del regolamento relativamente alle pronunce britanniche – rese come nel caso di specie, a seguito di ricorso introdotto successivamente alla data di seguito indicata – hanno avuto fine al 31 dicembre 2020 (Cass. Civ. Sez. I, 11 maggio 2023, n. 12892).

In disparte, altresì, la valutazione funditus del tema legato alla non operatività per difetto di concreta rilevanza del Regolamento Bruxelles I bis, della Convenzione di Lugano del 1988 e/o

del 2007, dalla Convenzione dell'Aja del 2005 o della Convenzione di Bruxelles del 1968 – a vario titolo non applicabili perché non afferenti alla materia specifica, ovvero ormai decaduti a seguito della adesione del Regno Unito all'UE seppure revocata ma non seguita da nuovi accordi, ovvero in ultimo non rilevanti *ratione temporis*¹ – la questione va circoscritta ad una opzione apparentemente secca:

- a) la applicabilità della Convenzione Bilaterale fra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, sottoscritta in Roma, il 7 febbraio 1964, emendata dal Protocollo di modifica del 14 luglio 1970 e resa esecutiva in Italia con L. 18 maggio 1973 n. 280,
- b) l'operatività della Legge 218 del 31 maggio 1995 regolante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Mette conto avvertire che il tema non ha formato oggetto di specifico approfondimento giurisprudenziale, dovendo di contro darsi atto di divergenti opinioni dottrinarie ora volte a sottolineare la natura "speciale" della Convenzione del 1964 – asseritamente reviviscente a seguito della cessazione degli effetti derivanti dalla adesione del Regno Unito all'Unione Europea – e quindi la sua operatività anche in ragione della natura prevalente delle norme pattizie internazionali, ora invece evidenziando la definitiva cessazione della sua efficacia a seguito della "erosione" ad opera del complesso del diritto internazionale europeo nonché in ragione del mancato rinnovo di una volontà pattizia da parte dei contraenti, necessario all'esito delle vicende degli ultimi decenni.

Non ignora la Corte che il tema è stato valutato dalla Corte di Appello di Brescia (sentenza del 7 giugno 2024), ma deve sottolineare che in quel frangente il Giudice ritenne di non dover specificamente risolvere la questione assumendo a base della propria decisione – di sostanziale accoglimento della richiesta di *exequatur* – la sussistenza di ulteriori e diversi elementi a tanto conducenti.

Ritiene questa Corte – ai fini che oggi rilevano e con le specificazioni che seguiranno in ordine all'effettivo rilievo della questione – che sia operante il dettato della Legge 218/1995.

Tanto in ragione del fatto che all'art. 2 della legge da ultimo citata è previsto che le disposizioni da esse dettate "Non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia": stante il riferimento alle convenzioni in vigore e al venir meno di esse, con riguardo agli accordi con il Regno Unito a seguito della adesione al Trattato UE (sebbene poi

¹ Provvedimenti pattizi e normativi neanche richiamati dalle parti.

revocata), la convenzione non poteva certamente ritenersi in vigore al momento della richiesta di riconoscimento.

Merita altresì positiva valutazione il dato a mente del quale sarebbe stata necessaria una nuova convenzione, stanti le mutate condizioni dell'intero diritto internazionale privato, segnato dalla adesione dell'Italia all'UE e da quanto da tanto discendente.

Non sussiste previsione transitoria che preveda la ripresa di efficacia di precedenti accordi.

D'altro canto, nessun vuoto normativo sare possibile ritenere sussistente, avuto riguardo alla normativa sopravvenuta nel 1995, espressamente regolante il riconoscimento delle sentenze straniere.

Non appare inutile rilevare, infine, che le parti hanno in larga misura discusso della ricorrenza dei presupposti dettati dalla Legge 218/95, focalizzando l'attenzione sulla genesi o meno di effetti della decisione in conflitto con l'ordine pubblico: requisito previsto, seppure con diversa estensione, dal dettato dell'art. 64 lett. g) della Legge 218/1995 e dall'art. III, comma 1°, lett. d) della Convenzione del 1964.

Merita, in ogni caso, richiamare e mettere a confronto i testi.

Così dispone l'articolo della Convenzione: il riconoscimento è precluso allorché "la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta".

Così in sintesi l'art. 64, comma 1°, lett. g), Legge n. 218/1995: "la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando (...) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico".

Ciò posto, viene in rilievo, alla luce delle richieste avanzate, il dettato dell'art. 67 della Legge 218/1995:

"1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Norma, quest'ultima, che postula l'attivazione del procedimento nelle forme del rito semplificato innanzi alla Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Non sussistono dubbi sulla astratta proponibilità delle richieste, sulla competenza di questa Corte, sulle formalità di introduzione del giudizio.

In questo quadro i presupposti per il riconoscimento sono dettati dall'art. 64 della Legge 218/1995.

La norma, sopra in parte anticipata, così dispone:

“1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;*
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;*
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;*
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;*
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;*
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;*
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.*

Nella vicenda in esame, non ha formato oggetto di contestazione che:

1. l'atto introduttivo della lite (Claim Form) sia stato depositato e poi notificato a [...] *Controparte_11*, quale Process Agent nominato dall' *Controparte_6* [...] di Catanzaro, in data 15 giugno 2022, nel rispetto del fissato termine di 4 mesi, avendo il Process Agent sede nel Regno Unito;
2. la *Controparte_5* abbia deliberato di non costituirsi in giudizio (Delibera n. 39/2022) e sia stata dichiarata contumace all'udienza del 19 dicembre 2023;
3. la decisione della Corte londinese sia passata in giudicato, non essendo mai stata interposta istanza di appello, così come si evince dalla documentazione in atti;
4. non risulti alcun altro giudizio definito in senso contrario ovvero pendente tra le parti, avuto riguardo al fatto che i giudizi proposti innanzi al G.A. sono stati definiti con sentenza di non luogo a provvedere (si veda, sul punto il paragrafo che segue).

In definitiva, appare rispettata la previsione di cui all'art. 64 Legge 218/1995 in rapporto a quanto previsto alle lettere b), c), d), e) ed f).

Due soltanto sono dunque i profili in contestazione, ed attengono rispettivamente alla denunciata carenza di competenza (recte, giurisdizione) del Giudice britannico a conoscere della

causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (art. 64 lett. a) ed alla genesi di effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 lett. g).

§2

Con riguardo al primo di essi, per come sopra evidenziato, la *Controparte_5* ha sollevato specifica eccezione, assumendo che la decisione oggetto della richiesta di riconoscimento da parte delle ricorrenti sia intervenuta su materia rimessa alla cognizione del Giudice Amministrativo italiano, involgendo la valutazione di provvedimenti amministrativi presupposti.

Prima di procedere oltre, mette conto osservare che Dexia SA, *Controparte_4* [...] e *Parte_1* (*CP_12* non è parte dell'odierno procedimento), hanno dato atto del fatto che avverso gli atti amministrativi con i quali era stato disposto l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi alla sottoscrizione della operazione di swap era stato proposto ricorso innanzi al TAR Calabria; appare altresì incontestato che i relativi processi innanzi al Giudice Amministrativo – dopo essere stati sospesi per la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione – abbiano trovato la loro conclusione con pronuncia di non luogo a provvedere sulla scorta del diniego della giurisdizione da parte del G.A. per come documentato, parzialmente in atti, ed invece integralmente confermato dalle parti in lite in sede di udienza.

Nello specifico, la *Controparte_5* ha dichiaratamente dato atto, con le note del 1° luglio 2026, del deposito delle Ordinanze nn. 1578, 1580, 1581 e 1582 del 2026, con le quali la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione al contenzioso promosso da Dexia SA, BNL Spa, *Parte_1* e *CP_12* [...] avverso la Determinazione n. 96 del 25.1.2022, avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n.241/1990, della determina dirigenziale 3244 del 31.5.2007”, previa delibera di indirizzo del Consiglio Provinciale n. 5 del 21.1.2022”.

È stata allegata la pronuncia n. 1582/2026 del 23 gennaio 2026 della Suprema Corte nel procedimento vertente tra *Parte_1* e *Controparte_5*; in sede di note depositate il 22 settembre 2026, Dexia SA ha depositato l'ordinanza della Corte di Cassazione n.1578/2026.

Per come sopra accennato, in sede di odierna udienza, tutte le parti hanno confermato l'esito dei giudizi innanzi al Giudice Amministrativo.

Non appare revocabile in dubbio, poi, che le decisioni indicate si profilino generative di un giudicato in relazione alla dedotta questione circa la sussistenza della giurisdizione del Giudice di Londra a decidere della controversia insorta tra le odierne ricorrenti e la Provincia di Catanzaro circa la validità del contratto di swap azionato.

E tanto in ragione del principio a mente del quale le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) – producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di “personae”, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del “petitum” formale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 22 ottobre 2018, n. 26595, e da ultimo, incidenter, 11 marzo 2026 n. 5543).

Merita di essere sottolineato, in particolare, il passaggio conclusivo delle Ordinanze rese dalla Suprema Corte a definizione dei procedimenti di regolamento di giurisdizione: *“il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in applicazione del principio secondo cui, in tema di contratti della pubblica amministrazione, la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto radica la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale”*

Ha aggiunto la Suprema Corte – e il passaggio reiterato in tutte le ordinanze è conclusivo – quanto segue:

“7. Il giudice ordinario italiano difetta però di giurisdizione. 7.1. Questa Corte ha stabilito che — nel quadro del recesso del Regno Unito dall'UE — il regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), si applica a tutte le azioni proposte in data anteriore al 21 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo alla data in cui è stata proposta l'azione (anteriore al 31 dicembre 2020) e non alla data in cui è chiesto il riconoscimento della decisione (Cass. 11 maggio 2023, n. 12892). Il detto regolamento non trova dunque applicazione.

7.2. — Occorre pertanto fare applicazione, ratione temporis, della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro, il quale stabilisce all'articolo 5, sotto la rubrica: «Competenza giurisdizionale del giudice prescelto», che: «1. Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l'accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato. 2.

Il giudice competente ai sensi del paragrafo 1 non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato. ... ».

Nella specie, la clausola 13(b) inclusa nell'ISDA Controparte_13 prevede quanto segue: «With respect to any suit, action or proceedings relating to this Agreement ("Proceedings"), each party irrevocably: - (i) Submits to the jurisdiction of the English courts, if this Agreement is to be governed by English law [...]; (ii) Waives any objection which it may have at any time to the laying of venue of any Proceedings brought in any such court, waives any claim that such proceedings have been brought in an inconvenient forum and further waives the right to object, with respect to such Proceedings, that such court does not have any jurisdiction over such party». La annessa Schedule al paragrafo h, della Part 4 prevede che:

«This Agreement will be governed by and construed in accordance with the Laws of England. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the English courts».

Le parti hanno, quindi, previsto una clausola di giurisdizione esclusiva in favore delle Corti inglesi per qualsiasi controversia relativa ai contratti tra esse stipulati. Ciò senza dire che l'appartenenza della giurisdizione al giudice inglese è ormai coperta da giudicato, in forza della sua decisione di cui si è prima dato conto (cfr. Cass., Sez. Un., 15 luglio 2024, n. 19456)".

Tanto priva di rilievo il tema legato alla denunciata – in via di eccezione – carenza dello specifico presupposto di cui alla lett. a) della Legge 218/1995 per far luogo al riconoscimento della sentenza oggetto della odierna valutazione: deve quindi dirsi escluso che l'oggetto del giudizio della Corte londinese afferisca a vicenda sottratta alla sua cognizione in ragione dei principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

Considerazione che riverbererebbe – ad abundantiam – i suoi effetti anche nel caso in cui volesse darsi per operativa la Convenzione del 1964 e la ivi prevista condizione ostativa della contrarietà ai principi di ordine pubblico per violazione del riparto di giurisdizione.

Ne discende il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Controparte_5 .

§3.1

Eliminato dunque ogni profilo problematico in tema di giurisdizione inibente l'invocato riconoscimento della pronuncia, sopravvive la necessità di valutare la richiesta spiegata dalle ricorrenti in punto di merito e, in particolare, di sussistenza di sentenza generativa di effetti che non si profilino in conflitto con l'ordine pubblico ai sensi del dettato della lett. g) dell'art 64 Legge 218/1995.

Sul punto, in senso contrario, si è ampiamente spesa la Controparte_5 .

In verità, ripercorrendo il testo delle memorie di costituzione dell'Amministrazione resistente, si ha modo di rilevare che la questione legata agli effetti della decisione incompatibili con "l'ordine pubblico" è stata posta, nei procedimenti nn. 1598/2024 RGAC e 11639/2024 RGAC, limitatamente al presunto contrasto – ora da considerare risolto – con le norme di ripartizione interna della giurisdizione.

Solo in seno al procedimento n. 155/2025 RGAC, nonché delle memorie depositate il 1° luglio 2026, l' *Controparte_6* ha sostenuto la composita tesi circa la genesi di effetti contrari all'ordine pubblico interno ed economico internazionale derivanti dalla pronuncia della Corte londinese, assumendo che essa, traducendosi nella validazione di procedimenti di assunzione di obbligazioni e connesso maggiore indebitamento, incidesse sui *"vincoli derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea", sì come espresso dalla legge di riforma costituzionale degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.* e si ponesse in contrasto con la *"medesima matrice finalistica, ispirata al "coordinamento della finanza pubblica" ed al mantenimento dell'equilibrio finanziario degli Enti Locali, nel quadro vincolistico della c.d. "finanza pubblica allargata" di derivazione comunitaria, rinvenibile nell'art. 1 comma 736 della L. 266/2006"*.

Non ricorre alcuna questione di tempestività, o meno, dell'eccezione nei primi due procedimenti, versandosi in tema di questione legata all'interpretazione del testo normativo e alla verifica della ricorrenza dei presupposti previsti per l'operatività dell'istituto del riconoscimento delle sentenze pronunciate in uno Stato straniero: in tutta evidenza si è a cospetto di mera difesa, sottratta al rispetto di qualsivoglia termine di proposizione, la cui disamina non è sottratta al potere di valutazione del Giudice.

Va detto, ancora, che la Corte non ignora che la peculiare complessità della questione abbia, da ultimo, suggerito alla Suprema Corte di rimettere a pubblica udienza la decisione su fattispecie analoga (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza interlocutoria dell'8 luglio 2026 n. 22807).

Nondimeno, il Collegio ritiene di dovere esaminare la vicenda, profilandosi la sussistenza di tutti gli elementi necessari per la decisione.

§3.2

Nella valutazione della questione, deve poi tenersi conto di un principio ormai consolidato e sul quale molto si sono diffuse le Difese delle ricorrenti: l'indagine rimessa al Giudice investito della richiesta di riconoscimento della sentenza straniera non può tradursi "in una verifica del merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte

espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito" (Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023).

Il principio in esame merita di essere sviscerato in profondità, posto che le ricorrenti hanno rilevato che una disamina critica della decisione della Corte londinese si porrebbe in contrasto con la regola sopra indicata; ne hanno fatto discendere la considerazione a mente della quale la valutazione della decisione oggetto della richiesta di exequatur al fine di verificarne la compatibilità con l'ordine pubblico si tradurrebbe in una rivisitazione della sua correttezza, tenuto altresì conto del fatto che le questioni sollevate dalla *Controparte_5*, in parte qua, avevano formato oggetto di specifico esame da parte della Corte britannica².

La tesi non è fondata.

La questione in esame è stata specificamente valutata dalla Suprema Corte con l'ordinanza da ultimo citata; dalla sua lettura si evince un coacervo di principi che ben illuminano il quadro:

- a) la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (Cass. Civ. Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006);
- b) la regola che impone che la verifica vada compiuta in relazione al dispositivo non sta certo a significare che la Corte d'appello, in sede di giudizio di riconoscimento, debba omettere di prendere cognizione del contenuto della sentenza, sì da intendere, attraverso esso, l'effettiva portata del decisum e, così, la sua conformità o contrasto all'ordine pubblico: giacché, se così fosse, un dispositivo di condanna al pagamento di una somma di denaro non potrebbe mai essere contrario;

² "Altrimenti il presente giudizio si trasformerebbe in un'ulteriore grado di cognizione non contemplato dalle norme e dai principi fondamentali di diritto internazionale e nazionale in materia di riconoscimento di decisioni straniere" (note di udienza in replica a quelle avversarie del 1 luglio 2026 di Dexia SA, pag. 4)

"Non potrebbe essere, allora, più evidente che quello che la Provincia richiede a questo Ecc.mo Collegio è proprio di svolgere una nuova valutazione in fatto ed in diritto del rapporto controverso, radicalmente opposta a quella operata dal giudice inglese. E cioè, esattamente, quello che secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità è radicalmente precluso al giudice del riconoscimento (note scritte di replica di [...])

Controparte_4 punto 17).

- c) è dunque sul *decisum* che occorre esercitare la verifica, essendo rimesso al giudice il compito di accertare che la sentenza, nella sua statuizione finale (*decisum*), non sia contraria all'ordine pubblico interno ...
- d) ciò appare chiaro ove si consideri che è la sola parte dispositiva, nella quale si compendia il *decisum* ... ad essere fatta propria dall'ordinamento giuridico italiano, onde la necessità che essa non contrasti con i sommi, inderogabili canoni del nostro sistema positivo» (Cass. 30 aprile 1969, n. 1403);
- e) il “congegno” introdotto dall’articolo 64 della legge di riforma non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione competendo al giudice una verifica soltanto estrinseca, e quindi, sotto tale profilo, limitata al dispositivo, ossia al contenuto precettivo della statuizione, al *decisum*, sia pure ricostruito alla luce dell’esposizione e della motivazione del provvedimento, della contrarietà all’ordine pubblico;
- f) verifica che non può così mai ed in nessun caso trasmodare in un controllo della motivazione del provvedimento, nel qual caso si darebbe corso a quel riesame del merito che la norma ha inteso escludere.

La Suprema Corte è giunta ad affermare, e il principio merita di essere condiviso, che *“deve in conclusione tenersi per fermo che la contrarietà all’ordine pubblico deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso nel senso indicato, quantunque alla complessiva luce della sentenza, senza che possa ammettersi alcun controllo in ordine ad eventuali errores in iudicando o in procedendo che il giudice straniero possa aver eventualmente commesso”*.

Quanto precede esclude in radice una rivalutazione della correttezza o meno della decisione della sentenza oggetto dell’istanza di riconoscimento, ma focalizza l’attenzione sugli effetti del *decisum*.

In questo quadro il fatto che le questioni dedotte dalla *Controparte_5* abbiano costituito oggetto della valutazione della Corte londinese – con giudizio negativo – non esplica alcun effetto e non inibisce la loro valutazione ai fini dell’*exequatur*.

§3.3

Tanto conduce a focalizzare l’attenzione esclusivamente sugli effetti della pronuncia e in particolare sulla questione se essi si profilino (al momento della richiesta di riconoscimento ed attuazione: Cass. Civ. Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10540) o meno in contrasto con “l’ordine pubblico”.

Centrale diventa, conseguentemente, la definizione di tale ultima locuzione – priva di positivizzati confini normativi – rendendosi altresì necessario investigare il tema dell'ordine pubblico economico di matrice internazionale, specificamente evocato dalla resistente.

Non pare esaurire il campo di indagine ed assurgere a definitivo rilievo, ai fini che occupano, la tradizionale nozione di ordine pubblico internazionale, inteso quale complesso di principi desumibili dalle norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti (Cass. Civ. Sez. Un., 30 dicembre 2022 n. 38162; Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2023 n. 6723), venendo in questo caso all'attenzione della Corte il tema declinato in termini economici.

Merita, a tal fine, di essere ricordato quanto statuito dalla Suprema Corte, che ne ha dato la seguente definizione: *“complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari su cui si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (cfr., fra le altre, Corte Cost. 11 maggio 2017, n. 108), in un certo momento storico e, in particolare, nei suoi aspetti economici, sulla base di quanto si trae dalla Costituzione, dai patti e dalle dichiarazioni internazionali, e dalla legge. Viene così accolta la nozione di ordine pubblico economico, inteso come ordine pubblico dei rapporti tra privati in materia economica, per il quale sussiste detto interesse all'esercizio corretto e ragionevole dell'autonomia privata”* (Cass. Civ. Sez. I, 21 gennaio 2020 n. 1184, punto 3.3 della motivazione).

Due ultime considerazioni preliminari si impongono.

La prima suggerisce di considerare che la nozione di ordine pubblico economico integra un criterio di validità e compatibilità di modelli negoziali atipici, necessariamente e costantemente fecondato dal complesso dei principi costituzionali ed eurounitari.

Per definire concretamente l'ordine pubblico economico, in secondo luogo, deve tenersi conto non solo delle fonti nazionali ma anche di quelle estere ed unionali, così che esso assume le forme, parimenti vincolanti, dell'ordine pubblico economico internazionale, connotato da un'intrinseca attitudine dinamica ad adeguarsi all'evoluzione complessiva dell'ordinamento interno, europeo e internazionale (così il Decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 1801 del 3 marzo 2025).

In questo quadro, conclusivamente, il tema della presunta violazione dell'ordine pubblico derivante dagli effetti prodotti dalla decisione oggetto di disamina si pone a confronto con le norme costituzionali e comunitarie – alle quali evidentemente l'Italia è vincolata – in rapporto alla gestione della finanza pubblica integrata.

Assume rilievo, allora, l'art. 126 TFUE, a norma del quale "Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi".

La norma è rivolta agli Stati e non si profila direttamente riconducibile alle singole amministrazioni locali; assume però rilievo il dato offerto dall'intervenuto vincolo di bilancio costituzionalizzato dal nuovo art. 81 Cost.:

"Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale".

Si è a cospetto di norma costituzionale che pone un limite strutturale alle spese dell'intero settore pubblico e che trova corollario nella previsione di cui all'art. 119 Cost., a mente del quale *"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".*

Il coordinato disposto delle norme sopra citate, di fonte unionale e costituzionale, delinea un quadro nel quale assume contenuto di ordine pubblico economico internazionale il principio che inibisce il riconoscimento di debiti anche degli Enti Locali qualora essi derivino dal ricorso a procedure e contratti assunti per fini diversi dagli investimenti e producano nuovo debito.

Merita di essere evidenziato che nella fondamentale decisione resa dalla Sezione Unite Civile del 12 maggio 2020, n. 8770 (cosiddetta sentenza "Cattolica", cui le parti ricorrenti hanno più volte fatto riferimento), la Suprema Corte richiamò i vincoli dell'equilibrio finanziario e la

necessaria finalizzazione dell'indebitamento alle spese di investimento posti dall'art. 119, commi 4° e 6°, Cost., provvedendo altresì ad evocare la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale la disciplina delle condizioni e dei limiti di accesso degli Enti territoriali al mercato dei capitali fosse ascrivibile *“ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica”* e fosse *“determinata dalla spiccata aleatorietà delle negoziazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari in esame, all'evidente scopo di evitare che possa essere messa in pericolo la disponibilità delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti stessi per il raggiungimento di finalità di carattere, appunto, pubblico e, dunque, di generale interesse per la collettività”* (Corte Cost. 18 febbraio 2010 n. 52).

A questi caratteri generali occorre aver riguardo per valutare il thema decidendum rimesso alla Corte.

E si tratta di caratteri che inducono a ritenere – omessa ogni valutazione di merito sulla sentenza nei sensi di quanto sopra indicato – che gli effetti della decisione della Corte londinese si profilino contrari ai principi dell'ordine pubblico così come ricostruiti.

La struttura del contratto swap che occupa, infatti, è sostanzialmente generativa di nuovo debito, per come evidenziato relazione allegata dalla CP_5 di Catanzaro alle note del 1° luglio 2026 a firma del prof. Persona_2 e dott. Persona_3, senza che esso abbia trovato causa nella realizzazione di investimenti.

A margine, occorre osservare che non può in questa sede essere rilevata la inutilizzabilità dell'elaborato, essendo stato depositato con ampio anticipo rispetto alla odierna udienza, sì da consentire il suo esame e la sua eventuale confutazione.

Pertanto, la relazione reca indicazioni di elementi desumibili dalla lettura degli accordi contrattuali e che non paiono smentiti da una diversa “interpretazione”.

Si è a cospetto di accordo contrattuale sottoscritto dalla Provincia di Catanzaro nel 2007, formalmente qualificato come operazione in strumenti derivati, ma che, alla luce dell'analisi tecnico-finanziaria della documentazione disponibile, presenta caratteristiche tali da escludere la natura di strumento di copertura e la riconduce, di contro, ad una forma atipica di indebitamento, in violazione della normativa vigente.

Non si ravvisano allo stato elementi che conducano a conclusioni di segno contrario in ordine al fatto che il contratto swap di cui si discute(va) non possa essere qualificato come operazione di copertura del rischio, avuto riguardo al fatto che la funzione di hedging risulta solo marginale rispetto alla struttura complessiva dell'operazione: solo una parte limitata del debito

sottostante era effettivamente esposta al rischio di variazione dei tassi, mentre la restante parte era già a tasso fisso e non necessitava di copertura.

Il contratto prevedeva un disallineamento tra i nozionali utilizzati per il calcolo degli interessi attivi e passivi: la CP_5 avrebbe incassato interessi su un capitale inferiore mentre avrebbe pagato interessi su un capitale superiore; ne consegue che tale meccanismo era destinato a determinare un differenziale strutturalmente negativo per l'Ente, indipendente dall'andamento dei tassi di mercato.

Anche negli scenari più favorevoli di evoluzione dei tassi, i flussi di cassa sarebbero risultati comunque negativi per la CP_5.

La dinamica economica dell'operazione riproduce, in definitiva, quella di un finanziamento per far fronte a debiti: una fase iniziale di erogazione e una successiva fase di rimborso maggiorato di interessi.

Ne deriva la configurabilità di uno strumento destinato a generare debito aggiuntivo, senza generare investimenti, non esplicitato nei documenti contrattuali ma incorporato nel "derivato".

VI)

Sulla scorta di quanto precede, ritiene la Corte che si sia a cospetto di sentenza produttiva di effetti contrati all'ordine pubblico, in quanto tale non riconoscibile ed attuabile.

Si impone il rigetto di tutti i ricorsi.

Le spese processuali, in ragione della parziale novità della questione e del peculiare ed incerto formante giurisprudenziale, devono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sui ricorsi avanzati in data 6 novembre 2024 da Parte_1, in data 14 novembre 2024 da DEXIA SA e in data 31 gennaio 2025 da Controparte_4 tesi ad ottenere il riconoscimento e l'attuazione in Italia della sentenza n. [2023] EWHC 3309 (Comm) emessa in data 20 dicembre 2023 dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales di Londra, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

rigetta i ricorsi;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Catanzaro, li 23 settembre 2026

Il Presidente est.

Dott. Biagio Politano